



Ord. n. 50
Prot. n. _____

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 47 in data 6 novembre 2002 prot. n. 14531.

Preso atto,

che il Legislatore, con il Decreto legislativo n.198/2002 (Decreto Gasparri), adottato in attuazione delle Direttive comunitarie e in forza delle Determinazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS - ha inteso regolare e razionalizzare l'intera materia e nel contempo consentire il permanere nel territorio italiano di una disciplina di maggiore precauzione in ordine ai limiti di immissioni di onde elettromagnetiche, inferiori a quelli stabiliti dalle competenti Autorità Europee;

che la sempre maggiore diffusione delle applicazioni dei campi elettromagnetici ha portato ad intensificare e approfondire gli studi in ordine agli effetti degli stessi sulla salute da parte di diverse Istituzioni pubbliche che operano in Italia nel settore in argomento:

- Istituto Superiore di Sanità (ISS).
- Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA).
- Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
- Servizi (ospedalieri) di Fisica Sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali.

Sevizi di base (Igiene Pubblica e del Territorio, Medicina del Lavoro) e Presidi Multizonali di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, oltre, chiaramente, Enti ed Istituzioni internazionali quali l'OMS;

che dagli studi condotti finora, entro i limiti di potenza e frequenza stabiliti dall'OMS, non emerge alcuna indicazione certa che dai campi elettromagnetici derivino danni per la salute.

Attentamente valutato che la normativa italiana, di recentissima emanazione, è decisamente più rigorosa ed improntata al principio di precauzione in merito ai limiti di emissione delle potenze e frequenze di esposizione alle onde elettromagnetiche, rispetto a quella comunitarie e ai limiti consigliati delle Organizzazioni citate.

Rilevato che la citata ordinanza è stata emanata a solo titolo precauzionale e nell'interesse primario della tutela della salute dei cittadini e per meglio valutare e studiare la recentissima normativa del settore.



Visto il D.L.vo n. 198 del 4 settembre 2002;

Visto l'articolo 50 del D.L.vo n.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

DISPONE

La revoca della ordinanza sindacale n.47 in data 6 novembre 2002 prot. n. 14531.

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e nei luoghi e spazi deputati alle pubbliche affissioni e notificato a:

Ditta H3G Spa, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n.1

Ing. Ilio Brini c/o Via Leonardo da Vinci n.1 Trezzano sul Naviglio (MI)

Dr. Giorgio Malpassuto, c/o Via Leonardo da Vinci n.1 Trezzano sul Naviglio (MI)

E comunicato a:

Tutte le società concessionarie, installatrici e gestori di impianti di telefonia mobile:

Ufficio Tecnico comunale;

Comando Polizia Municipale

Azienda U.S.L. n.8 Presidio Multizonale di Prevenzione - area Fisica Geologica Ambientale - di Cagliari

Stazione dei Carabinieri

Alla Prefettura di Cagliari

E' demandata alle forze dell'ordine far rispettare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, nei termini di legge di gg. 60, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Elmas li, 16 dicembre 2002

Il Sindaco
Giuseppe Collu